CAMERA DEI DEPUTATI N. 3542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ENNIO GRASSI, D'ALEMA, MUSSI, ANGIUS, STRADA, BASSOLINO, GIORDANO ANGELINI, BARGONE, BIRICOTTI GUERRIERI, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, COLAIANNI, COSTANTINI, DALLA CHIESA CURTI, DE SIMONE, DI PIETRO, GIANNOTTI, GRASSO, INNOCENTI, ANGELO LAURICELLA, LETTIERI, LONGO, LORENZETTI PASQUALE, SILVIO MANTOVANI, MARRI, MASINI, MELILLA, NARDONE, OLIVERIO, PERINEI, PIZZINATO, POLLASTRINI MODIANO, PREVOSTO, ALFONSINA RINALDI, SERAFINI, SORIERO, STANISCIA, TATTARINI, TRUPIA ABATE, VANNONI

Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche

Presentata il 23 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo sviluppo del movimento turistico internazionale, aumentato di ben sei volte nell'ultimo trentennio, passando da 81,3 milioni di arrivi nel 1962 a 475,6 milioni nel 1992, non può lasciare dubbi sulla rilevanza del fenomeno in termini economici e sociali.

L'Europa, nello stesso lasso di tempo, ha visto crescere il proprio movimento turistico 4,8 volte, passando da 58,3 milioni di arrivi a 287,5, mentre il nostro Paese lo ha triplicato, passando da 9,2 a 26,9 milioni di arrivi (Fonte OMT).

È necessario ricordare che il 1992 è stato un anno di ripresa a livello mon-

diale per il turismo che ha registrato il 4,6 per cento di incremento degli arrivi.

In questo contesto l'Europa ha superato le perdite turistiche del 1991 con una crescita pari al 3,5 per cento, mentre molto modesto è risultato l'incremento del movimento turistico dell'Italia che si è attestato intorno allo 0,9 per cento rispetto al 1991.

Nel complesso sono aumentati gli arrivi (stranieri + 1 per cento, italiani + 0,85 per cento), ma calano le presenze dell'1,8 per cento (Tabella 1).

L'Italia è ormai scesa al quarto posto per arrivi di turisti (Tabella 2), mentre mantiene il terzo posto relativamente alle entrate turistiche (Tabella 3).

I risultati dell'economia turistica per l'anno in corso sono ancora incerti. Stime internazionali prevedono una crescita inferiore al 2 per cento del prodotto interno lordo in tutti i Paesi della Comunità europea, compresa la Germania. Questo dato rende molto debole l'ipotesi di una possibile espansione della domanda turistica.

TABELLA 1.

ANDAMENTO PRESENZE ALBERGHIERE IN ITALIA

	Italiani	Stranieri	Variazioni %
1990:	125.053.000	66.012.000	2,0
1991:	130.724.000	65.937.000	2,9
1992:	129.482.000	63.649.000	− 1,8

TABELLA 2.

ARRIVI DI TURISTI

	1991	1985
FRANCIA	55.731.000	36.748.000
U.S.A.	42.723.000	25.417.000
SPAGNA	35.347.000	27.477.000
ITALIA	26.840.000	25.047.000

TABELLA 3.

ENTRATE TURISMO INTERNAZIONALE IN MILIONI DI DOLLARI

	1991	1985
U.S.A.	45.551	17.937
FRANCIA	21.300	7.942
ITALIA	19.668	8.756
SPAGNA	19.004	8.151

Fonte OMT

I dati esposti nelle tabelle, seppure sintetici, fanno rimarcare una difficoltà sempre più forte dell'Italia a mantenere le quote di mercato acquisite negli anni precedenti.

Ne discende che le politiche pubbliche nei confronti del comparto debbano essere rivolte ad aumentare la qualità dell'offerta turistica e di conseguenza la redditività delle imprese.

Debbono essere introdotti elementi consistenti di concorrenza per garantire uno *standard* di servizi, pubblici e privati, di livello internazionale e a costi più accessibili. Questo sforzo non può essere richiesto soltanto alle imprese, un processo di tale vastità deve essere guidato da politiche pubbliche mirate ed intersettoriali.

Sono necessarie politiche a medio e lungo termine per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto, per il risanamento ecologico e paesaggistico di intere aree del Paese, per la riqualificazione dei centri storici e per l'avvio di programmi di destagionalizzazione dei flussi turistici interni.

Esistono poi politiche di settore che possono essere avviate subito e che attengono alla necessità di liberare il comparto dall'eccesso di vincoli burocratici che lo hanno fino ad oggi soffocato, limitandone fortemente le potenzialità di crescita.

Con la presente proposta di legge intendiamo prima di tutto segnalare il rilievo che il nostro gruppo attribuisce al comparto turistico nella prospettiva del rilancio economico di molte aree del Paese.

Questo segnale può essere dato proponendosi l'obiettivo di segnare gli anni novanta con una profonda riforma del quadro legislativo del settore.

Il Parlamento accoglierebbe sia le attese delle regioni alle quali vanno definitivamente assegnati i poteri e le competenze previsti dalla Costituzione e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sia quelle delle imprese, infondendo fiducia agli imprenditori che intendano impegnarsi in processi innovativi comunque molto onerosi.

Per questo non ci siamo limitati a presentare un progetto di riforma della legge quadro ma, di fatto, abbiamo ridisegnato sia a livello istituzionale che delle imprese e delle professioni turistiche un nuovo quadro normativo per il settore.

Nella proposta di legge vengono affrontate le tematiche relative alla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'obiettivo di affidare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la potestà di indirizzo e di coordinamento per le politiche di settore che richiedono un respiro intersettoriale e interventi autorevoli nel campo della programmazione economica.

Contestualmente viene indicata nel Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la sede deputata alla gestione delle politiche di sostegno alle imprese e alle professioni turistiche.

Così intendiamo dare un concreto supporto all'auspicabile processo di innovazione del settore, che è a nostro avviso principalmente legato alla possibilità di ridurre il peso di normative obsolete sia sulle amministrazioni pubbliche che sulle imprese.

La filosofia della presente proposta di legge si può sintetizzare in questa esigenza di alleggerire da un punto di vista burocratico ed amministrativo il settore, aprendolo così a una nuova stagione di investimenti e di innovazione.

Per questo, una volta assegnate allo Stato le funzioni e le competenze di interesse nazionale, una normativa quadro nazionale, a nostro avviso, deve limitarsi a registrare un consistente e significativo passaggio di poteri e competenze alle regioni, evitando di perpetuare quell'atteggiamento centralistico che del resto non ha sortito risultati positivi se si considera anche soltanto la complicatissima vicenda dell'istituzione delle aziende di promozione turistica e del loro assetto organizzativo.

I risultati negativi di questa forzatura sono sotto gli occhi di tutti: non esiste una regione che abbia legiferato in accordo con altre su questo punto e dunque è necessario prendere atto che autonomia

delle regioni può e deve significare sperimentazione di modelli di gestione differenti.

Ciò che conta è che le funzioni che riguardano l'accoglienza e l'erogazione di servizi ai turisti siano assicurate con un sufficiente livello di omogeneità e che la denominazione degli uffici di accoglienza e di informazione ai turisti sia uniforme e quindi riconoscibile su tutto il territorio nazionale.

Nel contempo la delega in materia di turismo della stragrande maggioranza dei poteri e delle funzioni alle regioni, segna una significativa crescita in termini di autonomia ma anche di responsabilità per queste ultime, particolarmente nel prendere atto del preoccupante fallimento di precedenti disegni amministrativi che corrispondevano più a esigenze di rappresentanza partitica o categoriale, che a concrete esigenze di operatività.

Per quanto riguarda le imprese la presente proposta di legge interviene a correggere storture decennali, che discendono da una visione marginale del ruolo delle stesse nel contesto econonico.

In sostanza si affronta sia il tema della classificazione alberghiera indicando la necessità di superare l'attuale sistema per andare a una semplificazione dei criteri di individuazione degli *standard* alberghieri, sia la riforma delle leggi di pubblica sicurezza relativamente all'obbligo della tenuta del registro delle presenze alberghiere, sia una tematica di forte impatto sulle imprese ricettive, quale la revisione degli attuali minimi delle cubature delle camere di albergo, sulla base di una recente e sperimentata normativa francese (Fonte FAIAT).

Infine la proposta di legge accoglie per la prima volta l'importante tematica della tutela dei diritti del turista-consumatore. Vengono infatti recepite le direttive CEE attinenti l'attività delle agenzie di viaggi, vengono rese più cogenti le norme che regolamentano l'attività turistica delle associazioni senza scopo di lucro, viene infine promossa una Carta dei diritti del turista e istituiti i relativi servizi di tutela presso gli uffici di accoglienza e di informazione ai turisti in sede locale.

L'articolo 1 modifica il primo articolo della legge n. 217 del 1983, inserendovi i nuovi organismi di governo nazionale del settore che vengono definiti con i successivi articoli 4 e 5.

L'articolo 2 trasferisce tutte le funzioni amministrative in materia di turismo alle regioni e delimita con precisione le competenze residue che permangono in capo allo Stato.

L'articolo 3, nell'indicare la necessità del riassetto su base regionale del turismo per quanto attiene l'individuazione del modello organizzativo e gestionale degli enti di promozione, ribadisce l'autonomia e la competenza delle regioni anche in questo ambito. Allo Stato viene riservato esclusivamente il compito di definire gli *standard* nazionali di servizio ai turisti e la denominazione degli uffici di informazione e di accoglienza che, si ritiene, debba essere unica su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle politiche del turismo delineandone i principali ambiti di intervento e istituisce il Comitato nazionale per le politiche del turismo.

Con l'articolo 5 viene istituita una Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lo scopo di rendere più stabile e continuativa la politica di sostegno allo sviluppo e alla riqualificazione delle imprese e delle professioni turistiche.

L'articolo 6 assegna al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di formulare al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), proposte di direttive concernenti l'attività economica in campo turistico.

All'articolo 7 vengono individuati alcuni criteri di massima che il Governo dovrà utilizzare per definire gli *standard* dei servizi di accoglienza ai turisti; in questo ambito viene introdotta la Carta

dei diritti del turista e come conseguenza l'istituzione di un servizio di tutela del turista in ogni ufficio locale di informazione e di accoglienza.

Lo stesso articolo indica la possibilità per le regioni di procedere ad accordi con società consortili tra imprese turistiche, cooperative e associazioni imprenditoriali, per la gestione di alcuni servizi di prenotazione presso gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti.

L'articolo 8 aggiorna la legge n. 217 del 1983 in relazione alla definizione di impresa turistica. In questo quadro, vengono inserite le imprese di gestione di alloggi site in zone rurali, le imprese di gestione di case e di appartamenti ad uso turistico, le imprese esercenti gli stabilimenti balneari e i pubblici esercizi localizzati in zone ad elevata vocazione turistica.

All'articolo 9 vengono definite quali attività di rilevanza turistica quelle che, su base locale, dovranno rientrare a pieno titolo nei piani di sviluppo territoriale e di promozione turistica.

L'articolo 10 introduce alcune norme particolarmente importanti per il settore ricettivo, con l'obiettivo di ridurre parte dei vincoli burocratici e legislativi che ne limitano lo sviluppo.

In particolare viene fissato un termine di sei mesi affinché il Governo modifichi, aggiornandola, l'attuale normativa sulla classificazione alberghiera, sentendo le regioni e le categorie interessate. Viene successivamente affrontato l'annoso problema della cubatura delle camere d'albergo che viene adeguata agli *standard* europei. Viene modificata l'attuale normativa riguardo l'obbligo per i gestori di imprese ricettive di tenere un registro delle presenze a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, sostituendolo con un registro obbligatorio ai fini statistici. Infine viene delegato alle regioni il compito di individuare con apposite leggi regionali le strutture ricettive da sottoporre a vincolo di destinazione.

L'articolo 11 oltre a meglio definire l'attività di agenzia di viaggio e turismo, estende i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e recepisce la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, sull'organizzazione dei viaggi « tutto compreso », fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della stessa.

L'articolo 12 ridefinisce l'ambito di attività delle associazioni senza scopo di lucro nel settore del turismo, con lo scopo di estendere l'obbligo della tutela del turista-consumatore anche ai soggetti che organizzano pacchetti turistici per i propri soci, onde ridurre al minimo il rischio di frodi e di attività di carattere abusivo.

L'articolo 13 aggiorna la normativa relativa alle attività professionali, fissa nuove norme per l'abilitazione alla professione e ne autorizza l'esercizio su tutto il territorio nazionale. Viene inoltre introdotta una nuova figura, quella delle guide ambientali-escursionistiche.

Con l'articolo 14 ci si pone l'obiettivo di dare impulso alle attività di qualificazione della professionalità nel turismo sostenendo, tramite finanziamento, associazioni, enti, cooperative e loro consorzi, che organizzino corsi di specializzazione rivolti a imprenditori, dirigenti d'azienda e operatori turistici destinati a svolgere mansioni di qualità elevata.

Con l'articolo 15 vengono conferiti alle regioni fondi consistenti a sostegno dell'attività di programmazione e di promozione del turismo, secondo nuovi criteri di ripartizione annuale.

L'articolo 16 istituisce un Fondo nazionale per lo sviluppo turistico a favore delle imprese e delle professioni, orientato al sostegno dei processi di innovazione tecnologica e gestionale.

L'articolo 17 istituisce un contributo annuale a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo.

L'articolo 18 introduce l'opportunità di crediti agevolati per la diffusione delle imprese turistiche all'estero.

L'articolo 19 fissa alcune disposizioni di carattere transitorio; l'articolo 20 indica la copertura finanziaria relativa agli articoli 15 e 16; l'articolo 21 detta le disposizioni finali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217).

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale nel settore del turismo, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 4 e 5.

3. Gli articoli 2 e 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

ART. 2.

(Trasferimento di funzioni alle regioni e competenze dello Stato).

1. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

2. In particolare sono di competenza dello Stato:

a) la programmazione nazionale di settore;

b) i rapporti con la Comunità europea, con gli organismi sovranazionali e con gli altri Stati;

c) il coordinamento delle politiche regionali negli ambiti di intervento di interesse nazionale che hanno influenza sul fenomeno turistico;

d) l'indirizzo ed il coordinamento delle amministrazioni centrali nell'ambito delle politiche intersettoriali che influiscono sullo sviluppo turistico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) il coordinamento degli istituti e degli enti preposti alla raccolta dei dati e delle informazioni in campo turistico;

f) l'intervento a favore dello sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche;

g) la promozione ed il sostegno delle iniziative dei settori turistici aventi rilevanza sociale.

ART. 3.

(Riassetto istituzionale del turismo su base regionale).

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento delle attività di programmazione e di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza ai turisti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono:

a) all'individuazione, ai fini della promozione dell'offerta, di grandi bacini turistici omogenei;

b) alla costituzione di organismi per la promozione turistica, la cui formula organizzativa e gestionale è individuata con apposite leggi regionali;

c) all'adozione, per gli uffici di informazione e di accoglienza, di una denominazione unica e di un comune *standard* di servizi per i turisti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 7 ».

2. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

ART. 4.

(Istituzione del Dipartimento delle politiche del turismo).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle politiche del turismo, con funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di turismo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle politiche del turismo.

3. Il Dipartimento delle politiche del turismo provvede agli adempimenti riguardanti:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento concernenti l'attività di programmazione del settore in ambito economico e sociale;

b) gli atti di indirizzo e di coordinamento delle amministrazioni centrali dello Stato in campo culturale, ambientale e dei trasporti;

c) le politiche di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, di valorizzazione del prodotto turistico nazionale, ivi compreso quello agrituristico ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, ed il loro coordinamento;

d) gli atti di coordinamento delle politiche regionali in materia di turismo, miranti al conseguimento dell'unità nell'azione amministrativa dello Stato, in attuazione delle indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) la promozione di politiche attive di sostegno e di tutela del diritto dei cittadini ad usufruire dell'attività turistica, particolarmente quando tale attività risulti limitata da ostacoli di natura economica o sociale;

f) i rapporti e le relazioni internazionali, nonché la partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie in materia;

g) la raccolta, il coordinamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati concernenti il turismo.

4. È istituito il Comitato nazionale per le politiche del turismo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede. Il Comitato è composto da venti rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle cooperative, e da cinque esperti scelti fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Il Comitato esprime pareri e proposte al Dipartimento di cui al comma 1.

ART. 5.

(Istituzione della Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. Per l'esercizio delle funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Direzione generale del turismo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, il regolamento che disciplina i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Direzione generale del turismo.

ART. 6.

(Programmazione delle attività turistiche).

1. Allo scopo di rendere permanente l'intervento dello Stato in materia di tu-

rismo nell'ambito della programmazione economica nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento delle politiche del turismo, formula al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) proposte di direttive concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico.

ART. 7.

(Criteri per l'individuazione dello standard *dei servizi di accoglienza ai turisti).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto, individua:

a) una Carta dei diritti del turista, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori;

b) la denominazione e lo *standard* di servizi di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di indicazioni del Dipartimento delle politiche del turismo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad emanare la Carta dei diritti del turista secondo i seguenti criteri:

a) regolamentazione del contratto d'albergo e del contratto di locazione ad uso turistico;

b) estensione dei princìpi del diritto internazionale in materia di viaggi organizzati, anche se si svolgono all'interno del territorio nazionale;

c) regolamentazione di forme facoltative di arbitrato e conciliazione in caso di danno subito dal turista da parte di soggetti pubblici o privati nel corso delle vacanze;

d) istituzione di circoli di qualità, composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, degli imprenditori turistici, dei sindacati dei lavoratori e di esperti. I circoli hanno la finalità di controllare e promuovere la qualità dell'offerta turistica su base locale.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì gli *standard* minimi richiesti per i servizi di accoglienza ai turisti, secondo i seguenti criteri:

a) predisposizione e diffusione di informazioni sulla ricettività alberghiera ed extralberghiera;

b) predisposizione e diffusione di informazioni sugli itinerari turistici, culturali e ambientali, sui beni artistici e sui programmi culturali, ricreativi e folcloristici;

c) diffusione di informazioni sui mezzi di trasporto locali e sui principali collegamenti nazionali;

d) predisposizione di un servizio di tutela del turista in relazione ai disservizi nel settore pubblico e privato, sulla base della Carta dei diritti di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con proprie leggi, prevedere accordi con società consortili tra imprese turistiche, cooperative o associazioni imprenditoriali del settore del turismo per l'esclusiva gestione di servizi di prenotazione collegati con l'attività di informazione e di accoglienza del turista in sede locale. Tali servizi potranno essere collocati presso gli uffici di informazione di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

CAPO II.

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 8.

(Imprese turistiche).

1. I commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività. ».

2. Agli effetti del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici;

b) le imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali, compresi i servizi e gli impianti sportivi complementari;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) i pubblici esercizi ed i locali di intrattenimento e svago localizzati nelle zone ad elevata vocazione turistica. Tali zone sono individuate dalla regione competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali si intendono le strutture quali locande, pensioni, affittacamere, con caratteristiche tipiche locali, che offrono un servizio di tipo familiare a prezzi contenuti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri per l'individuazione di altre categorie di imprese turistiche e per la disciplina dell'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2.

5. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri della Comunità europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983, come modificato dall'articolo 13 della presente legge.

ART. 9.

(Imprese di rilevanza turistica).

1. Ai fini della programmazione e della promozione del turismo su base nazionale e regionale, sono imprese di rilevanza turistica:

a) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune;

b) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero, ai sensi del comma 2;

c) le imprese di esercizio e di gestione di approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità di diporto;

d) gli stabilimenti termali;

e) le imprese agricole che esercitano agriturismo ed i loro consorzi ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Ai fini della presente legge, per « parco permanente di divertimento e del tempo libero », di cui alla lettera *b)* del comma 1, si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attività sportive, ad attività amatoriali o ad una libera combinazione di tali elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere sul posto. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore ad ottanta giorni.

ART. 10.

(Nuove norme in materia di classificazione, di urbanistica e di pubblica sicurezza per le imprese ricettive).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumi e dei sindacati dei lavoratori emana, con proprio

decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove norme per la classificazione delle imprese ricettive.

2. La superficie minima delle camere, esclusi i servizi, è fissata nei limiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1437, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. Nelle strutture turistico-ricettive, escluse quelle site in zone rurali, la cubatura minima delle camere è calcolata tenendo conto del numero dei letti e della categoria di appartenenza.

2. L'altezza utile interna è quella stabilita all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975. ».

4. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti alloggiati una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. Tale scheda deve essere integrata a cura dei predetti gestori, con gli estremi del documento di identità del cliente alloggiato.

2. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri componenti del gruppo. ».

5. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese ed attività ricettive hanno l'obbligo di tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono

indicati il numero ed il luogo di provenienza delle persone alloggiate. La trasmissione dei relativi dati alle autorità competenti deve essere effettuata entro la fine di ogni mese anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il modello di registro e le norme attuative finalizzate a regolamentare la trasmissione dei dati di cui al comma 5 ed a fissare sanzioni amministrative per i contravventori delle norme di cui al medesimo comma 5.

7. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con apposite leggi, individuano le strutture ricettive da sottoporre a vincolo di destinazione, in conformità anche alle indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono escluse dal vincolo tutte le altre strutture ricettive. ».

ART. 11.

(Agenzie di viaggio e turismo).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo le norme previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. ».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni. ».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accertano, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. ».

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, l'organizzazione dei viaggi « tutto compreso » è regolamentata dalle norme della predetta direttiva.

ART. 12.

(Associazioni senza scopo di lucro).

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 10 – *(Associazioni senza scopo di lucro).* – 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento delle politiche del turismo pubblica annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle associazioni

nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni o nella maggioranza di esse;

c) prestazioni di equivalente livello di organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa in vigore alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai princìpi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o con altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento delle politiche del turismo, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Dipartimento medesimo ogni elemento utile, compresa l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni sono tenute per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o comunque appartenenti a

confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo un contratto tipo di assicurazione definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il responsabile del mezzo con cui tali gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente. ».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Attività professionali).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:

« La professione di guida turistica, come definita al secondo comma, può essere esercitata dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.

L'abilitazione alla professione di guida turistica, di cui al terzo comma, si consegue mediante il superamento di appositi esami, che dovranno essere indetti dalla regione competente almeno ogni due anni. Agli esami di abilitazione possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le regioni provvedono all'iscrizione delle guide in appositi elenchi regionali. L'iscrizione nell'elenco autorizza l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato istitutivo della Comunità europea,

l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico è consentito alle guide abilitate presso uno Stato membro della Comunità europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso. ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso alla professione di guida turistica è regolamentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo le parole: « animatore turistico » sono inserite le seguenti: « guida ambientale escursionistica ».

4. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:

« È guida ambientale escursionistica chi, per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna in escursioni persone singole o gruppi di persone, illustrando tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del territorio.

Sono attività proprie della guida ambientale escursionistica:

a) condurre in escursione in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette;

b) utilizzare specifiche metodologie e attività sportive al fine di trasmettere adeguate conoscenze in merito alle caratteristiche dell'escursionismo ambientale;

c) individuare, anche in collaborazione con gli enti pubblici interessati, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone i principali elementi e stabilendone il tracciato, le tappe, la segnaletica e collaborando alla manutenzione dei predetti itinerari. ».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organiz-

zazioni maggiormente rappresentative delle guide ambientali escursionistiche, disciplinano con legge:

a) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi regionali delle guide ambientali escursionistiche;

b) l'attivazione di corsi di formazione professionale, qualificazione, specializzazione e aggiornamento;

c) le tariffe annuali;

d) l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali abusi e trasgressioni.

6. L'autorizzazione della regione all'esercizio dell'attività di guida ambientale escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Qualificazione della professionalità nel turismo).

1. Per la realizzazione di progetti aventi per oggetto la qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi finanziamenti, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 16, comma 5, lettera *c)*, a favore di associazioni, enti di formazione, cooperative o loro consorzi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino da almeno tre anni corsi di qualificazione culturale e professionale in materie attinenti al settore del turismo oppure operino presso università o istituti di cultura superiore.

2. I contributi di cui al comma 1, determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità dei corsi organizzati, e sono erogati in due rate, di cui

la seconda a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione attestante l'effettivo regolare svolgimento dei corsi e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 i progetti di qualificazione devono:

a) essere diretti a imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

CAPO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

ART. 15.

(Conferimento di fondi alle regioni).

1. Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Per il triennio 1994-1996 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 525 miliardi, di cui lire 25 miliardi per l'anno 1994, lire 250 miliardi per l'anno 1995 e lire 250 miliardi per l'anno 1996 ».

2. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Il 70 per cento delle risorse di cui all'articolo 13 è ripartito annualmente, su proposta del Dipartimento delle politiche del turismo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento in base al movimento turistico, quale risulta dai dati delle ultime tre stagioni turistiche;

b) il 30 per cento in base alla consistenza del patrimonio ricettivo regionale;

c) il 30 per cento in base alla superficie del territorio.

Il rimanente 30 per cento è ripartito, con gli stessi criteri, tra le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

4. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

5. Per l'anno 1994 la ripartizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1989, n. 217, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico).

1. L'intervento finanziario dello Stato a favore delle imprese e professioni turistiche si attua attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo amministra anche avvalendosi di apposite convenzioni con istituti di credito.

2. È autorizzato il conferimento al Fondo di cui al comma 1 di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi per l'anno 1996.

3. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità vanno ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al riequilibrio ed allo sviluppo delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo;

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate secondo le seguenti priorità:

a) sostegno all'associazionismo fra le imprese turistiche, volto ad organizzare servizi interaziendali ed a promuovere catene, organizzazioni consortili e raggruppamenti di imprese, finalizzati ad ottimizzare la dimensione aziendale;

b) sostegno alla promozione, alla sperimentazione e alla ricerca nel campo della riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva, dei servizi turistici annessi e delle agenzie di viaggio e turismo;

c) qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta, delle professioni e dei servizi turistici.

6. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1 sono:

a) le imprese turistiche o le agenzie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*;

b) gli esercenti le attività professionali di cui all'articolo 13;

c) le società, le cooperative, i loro consorzi, le società promotrici di catene, i

centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di associazionismo tra operatori turistici, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

d) i centri servizi, gli istituti e le strutture operative promosse dalle associazioni economiche e sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle imprese turistiche e della cooperazione.

7. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 si attua mediante contributi in conto interessi, per mutui di durata decennale di entità non superiore al 75 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, comprensivo dell'IVA.

8. La durata dei finanziamenti non può essere superiore a dieci anni, ad eccezione delle operazioni riguardanti gli esercizi ricettivi di nuova costruzione o in corso di ristrutturazione. Tutte le opere finanziate con l'intervento del Fondo sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prima del termine di ciascun esercizio finanziario e a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, accerta le disponibilità del Fondo non utilizzate e, sentita la Conferenza permanente per i rapproti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

10. La somma complessiva degli importi delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 6 e di altre agevolazioni previste da leggi regionali e nazionali o da norme comunitarie, non può superare il 90 per cento del totale del progetto ammesso a contributo.

11. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Dipartimento delle politiche del turismo e le organizza-

zioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore turistico, dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori individua, con proprio decreto, criteri, priorità, parametri e termini per le domande di finanziamento.

12. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata a un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composto dal Ministro stesso o da un suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI), da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni a carattere generale degli imprenditori turistici, da un rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali dei consumatori, da un rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali delle cooperative. Alle sedute del Comitato partecipano, inoltre, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi e non più di tre esperti scelti fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. La mansione di segretario del suddetto Comitato è svolta da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. Il Comitato di cui al comma 12:

a) stabilisce i termini entro i quali gli interessati devono presentare le domande di finanziamento;

b) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse;

c) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui al comma 6;

d) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti even-

tuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

e) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al comma 1 e le regioni, al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui al presente articolo.

14. La deliberazione sull'ammissione a contributo delle domande sottoposte al Comitato di cui al comma 12 è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 17.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi).

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati dalla presente legge, è assegnato annualmente, fino all'anno 1996, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero con provvedimento regionale che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alla concessione dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti cooperative e consorzi, destinato ad incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

ART. 18.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero).

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota capitale di

rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento della loro quota capitale di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabili all'operatore, a condizioni che saranno determinati dal Comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione dei contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

(Disposizioni transitorie).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finan-

ziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso, con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, della preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione, in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto ».

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 15, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1994, in lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 250 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 100 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previzione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

(Disposizioni finali).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.

2. In caso di inadempienza da parte delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle materie di propria competenza, provvedono in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla presente legge.

TABELLA A
(Articolo 10, comma 2).

SUPERFICIE MINIMA DELLE CAMERE D'ALBERGO

Numero persone	Affitta camere	Alberghi 1 stella	Alberghi 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 stelle	Alberghi 5 stelle
1 persona	7	8	8	8	8	8
2 persone	8	9	9	10	12	14
3 persone	10	11	11	12	14	16
4 persone	12	14	14	15	17	19

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3542
Lire 1000